

**Sentenza n. 866 del 27 ottobre 2015 (ud 19 marzo 2015) della
 Commiss. Trib. Prov., Vicenza, Sez. III - Pres. Fiorenzo Tomaselli -
 Rel. Fiorenzo Tomaselli
 IMPOSTE E TASSE IN GENERE - Avviso di accertamento
 Avviso di accertamento emesso a carico della società per indebite
 detrazioni IVA - Sanzioni estese in via solidale al presunto
 amministratore di fatto - Illegittimità**

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VICENZA
 TERZA SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori:
 TOMASELLI FIORENZO - Presidente e Relatore
 LORO CARLO - Giudice
 PAROLIN GIOVANNI - Giudice
 ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 68/2014
 depositato il 27/01/2014
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) ALTRO 2008
 contro:
 AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI VICENZA
 proposto dal ricorrente:

...
 VIA B. B. 37/1 36072 C. V.
 difeso da:

...
 - sul ricorso n. 69/2014
 depositato il 27/01/2014
 - avverso AVVISO Di ACCERTAMENTO n. (...) ALTRO 2009
 contro:
 AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI VICENZA
 proposto dal ricorrente:

...
 difeso da:

...

FATTO

Con separati ricorsi il contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento pro 2008 e 2009 dell'Agenzia delle Entrate di Vicenza, emessi a carico della società L.A. Srl per indebite detrazioni IVA, le cui sanzioni sono state estese in via solidale al presunto amministratore di fatto....

A sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha formulato articolati motivi, recanti una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che gli atti in parola non risulterebbero conformi alla vigente disciplina normativa.

Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Vicenza che ha sostenuto l'infondatezza del gravame, instando per la sua reiezione.

All'udienza del 19.3.2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, il Collegio ritiene di dover disporre la riunione dei ricorsi sopra indicati per la ricorrenza di evidenti ragioni di connessione.

2. I ricorsi appaiono meritevoli di accoglimento sotto l'assorbente profilo della violazione dell'[art. 7](#) D.L. n. 269 del 2003 dedotta con il primo motivo di gravame. Va anzitutto rilevato che gli avvisi di accertamento sono stati notificati al... in quanto considerato amministratore di fatto e responsabile in solido con la società delle sanzioni relative alle violazioni contestate alla ditta... Srl.

Al riguardo, appare fondato il rilievo del ricorrente in punto di violazione del citato [art. 7](#) D.L. n. 269 del 2003, ove si prevede che "le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità sono esclusivamente a carico della persona giuridica".

Infatti - come efficacemente sostenuto dal deducente -, nessuna pretesa sanzionatoria può essere avanzata nei confronti del contribuente, atteso che, in base alla suddetta disposizione, le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale di società con personalità giuridica sono a carico della società stessa.

Né può trovare applicazione, come afferma l'Agenzia, il principio contenuto nell'[art. 2](#), comma 1, della legge delega n. 80/2003, secondo cui la sanzione si concentra sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione.

Detto ordine di idee, pur ampiamente prospettato dall'Ufficio, non pare, quanto meno allo stato, da condividere, posto che, per un verso, tale principio per trovare immediata applicazione deve essere recepito da un decreto legislativo e, per altro verso, l'unica norma attualmente applicabile è il menzionato [art. 7](#) D.L. n. 269 del 2003, che espressamente esclude - come già detto - una responsabilità personale dell'amministratore per le violazioni contestate alle società con personalità giuridica.

Occorre, altresì, evidenziare che questione analoga a quella illustrata è stata risolta dalla Commissione con sentenza n. 92/04/2015 e questo Collegio non ha motivo di discostarsi dal convincimento maturato in quella sede.

3. In conclusione, i ricorsi vanno accolti per quanto di ragione, restando salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

Quanto al carico delle spese di giudizio, è avviso del Collegio che la particolarità della vicenda e le oscillazioni giurisprudenziali in materia ben giustifichino la loro integrale compensazione fra le parti in causa.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti di cui in epigrafe, li accoglie per quanto di ragione e, per l'effetto, annulla, nei limiti di interesse del ricorrente, i provvedimenti in rubrica impugnati.

Spese del giudizio compensate.

Così deciso in Vicenza il 19 marzo 2015.